

LEGGE 14 luglio 1965, n. 963

Disciplina della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))
Art. 14.

Limiti e modalita' dell'esercizio della pesca

Il regolamento determina i limiti e le modalita' idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;

c) i limiti e le modalita' dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca

d) **((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 25 AGOSTO 1988, N.381))**;

e) i limiti e le modalita' per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

Art. 15.

(Tutela delle risorse biologiche e dell'attivita' di pesca)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonche' pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere **((attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere))**, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita' espressamente autorizzate.

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))

Art. 21.

Persone incaricate della vigilanza

Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora

gia' ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 22.

Nomina di agenti giurati per la vigilanza

Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina e' approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

Art. 23.

Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 24.

((Pene per le contravvenzioni))

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni)).

Art. 25.

((Pene accessorie))

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali e' stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato puo' ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di

importo equivalente al suo valore commerciale.

3. Il tal caso oggetto della confisca e' la somma depositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia)).

Art. 26.

((Sanzioni amministrative)

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).

8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.))

Art. 27.

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; **((gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;))**

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

((c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.))

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1988, N.381))

Art. 29.

Risarcimento del danno

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, la persona del Ministro per la marina mercantile, puo' costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))

Art. 31.

Sanzioni disciplinari

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

Art. 32.

Potere del Ministro per la marina mercantile

Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO - SPAGNOLLI -
REALE - COLOMBO
- GUI - FERRARI
AGGRADI - DELLE
FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE